
COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante generale n. 3 al Piano degli Interventi. Comune di Rosolina (RO).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16:
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnicoamministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative
 istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa
 Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie
 della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione
 Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa
 Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

 La Commissione VAS si è riunita in data 17 gennaio 2019 come da nota di convocazione in data 16 gennaio 2019 prot. n.18224;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Rosolina con nota prot. n. 21720 del 26.10.2018, acquisita al protocollo regionale n. 451220 del 07.11.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE a seguito della richiesta prot n.460129 del 13.11.2018 da parte dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 11304 in data 11.01.19 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n. 16 osservazioni dichiarate aventi carattere ambientale.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.28653 del 28.11.18 assunto al prot. reg. al n.484994 del 28.11.18 di AIPO;
- Parere n.95756 del 29.11.18 assunto al prot. reg. al n.487448 del 29.11.18 dell'ULSS 5;
- Parere n.9717 dell'11.12.18 assunta al prot. reg. al n.504958 dell'11.12.18 del Consorzio di Bonifica Delta del Po,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 256/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

OSSERVAZIONI

Il Responsabile del Procedimento con nota pec in data 11.01.19, ha trasmesso comunicazione nella quale dichiara "... che complessivamente sono pervenute 16 osservazioni di cui 1 di chiarimenti e correzioni da parte dell'ufficio tecnico.

Delle prime 15, 8 sono di carattere ambientale e si allega il parere urbanistico e ambientale oltre a copia dell'osservazione.

In merito all'osservazione dell'ufficio tecnico, questa è articolata in 13 parti e di queste 7 hanno carattere ambientale di cui si allega il parere urbanistico e ambientale oltre a copia dell'osservazione.".

Il prospetto di sintesi delle osservazioni pervenute aventi rilevanza ambientale, delle controdeduzioni alle stesse e del parere di coerenza del valutatore sono riportati nell'allegato "Osservazioni Rosolina.pdf" che costituisce parte integrante del presente parere.

Relativamente alle stesse si evidenzia che nell'allegato prospetto relativo alle osservazioni di carattere ambientale, nella colonna concernente il "Parere ambientale", le informazioni qui contenute non risultano congruenti e sufficienti al fine di poter escludere il verificarsi di effetti significativi sull'ambiente.

Pertanto non si prende atto.

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CONSIDERATO CHE la presente istanza è relativa alla "Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Rosolina". Il Piano degli Interventi intende rispondere alle richieste puntuali e mirate emergenti dal territorio e dunque alle manifestazioni d'interesse pervenute nella fase preliminare all'adozione del Piano. La progettualità del PI, coerentemente con l'assetto definito dal PRG Vigente, per le parti di quest'ultimo compatibili con le azioni strategiche del PAT, va dunque ad attivare le trasformazioni previste per il territorio comunale. Il Valutatore nel RAP evidenzia come, "Tra i documenti presi in esame si segnala come siano presenti anche richieste ascrivibili all'art.7

della Lr.4/2015, corrispondenti ad istanze di eliminazione dell'edificabilità da aree che ricadono in tessuti diversi da quello agricolo previsto dal PRG Vigente", istanze queste ultime che però non sono risultate oggetto della presente verifica di sostenibilità ambientale. Infatti, il Valutatore nel RAP dichiara che delle 34 richieste accolte o parzialmente accolte, non vengono sottoposte a valutazione le seguenti manifestazioni di interesse:

- 7 delle manifestazioni di interesse riguardanti interventi residenziali inferiori ai 3 ettari;
- 16 modifiche di norme e/o cambi d'uso che non comportano nuove edificazione e/o nuovi carichi aggiuntivi:
- 3 riferite al riconoscimento di aziende esistenti (schede fuori zona).

Ne consegue che solamente 8 delle manifestazioni di interesse accolte, o parzialmente accolte, sono state oggetto della presente verifica di sostenibilità ambientale e quindi sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS e per le stesse è stata prodotta scheda valutativa, nello specifico:

- Manifestazione di interesse n. 8 ZTO PI D2/1 (Quadro Ambientale).
- Manifestazione di interesse n. 39 ZTO PI CT/1,
- Manifestazione di interesse n. 51 ZTO PI D1/13,
- Manifestazione di interesse n. 18 Scheda tT10.
- Manifestazione di interesse n. 14 ZTO F4 (Parcheggi).
- Manifestazione di interesse n. 29, 41 e 60 Normativa.

Secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, le manifestazioni di interesse n. 8 -ZTO PI - D2/1 (Quadro Ambientale), n. 39 - ZTO PI - CT/1 e n. 18 - Scheda tT10 vengono demandate ad attuazione tramite PUA e quindi in fase di attuazione dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non essendo puntualmente definite le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi.

Relativamente alla manifestazione di interesse n. 14 - ZTO F4, ambito Via dei Tigli, non sono stati valutati effetti sulle matrici ambientali, ma solamente una rappresentazione cartografica di massima sulla quale potranno essere individuati ambiti da destinarsi a ""...uso degli spazi che possono essere effettivamente destinati a parcheggio". Si evidenzia che per tale manifestazioni di interesse non sono stati forniti nel RAP elementi sufficienti al fine di consentire, allo stato attuale, di escludere con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", in questa fase, la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali da considerare. Si ravvisa inoltre la mancanza della definizione delle modalità e caratteristiche attuative.

Le manifestazioni di interesse n. 29, 41 e 60 hanno riguardato esclusivamente una modifica normativa, art. 49.12 delle NTO, richiamando il protocollo di intesa tra il comune di Venezia e la Sopraintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Venezia e la Laguna o il Magistrato alle acque sottoscritto nel 2015, nel quale vengono specificatamente indicati i materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'introdotto art. 49.12 delle NTO, si evidenzia che le informazioni fornite non consentono, allo stato attuale, di escludere con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", in questa fase, la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali da considerare e nello specifico matrice acqua superficiale, flora fauna biodiversità, in considerazione della delicatezza dell'ambiente lagunare e vallivo.

Si evidenzia comunque, nella documentazione esaminata, la mancanza di un adequato aggiornamento dei dati di input delle matrici ambientali considerate, oltre alla presenza di diffuse imprecisioni.

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 17 gennaio 2019, dalla quale emerge che la verifica di sostenibilità ambientale ha riguardato esclusivamente le manifestazioni di interesse nn. 8, 39, 51, 18, 14, 29, 41 e 60, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 246/2018, ritiene che la "Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Rosolina", non debba essere sottoposta a procedura VAS.

In fase di attuazione le manifestazioni di interesse n. 8, n. 39 e n. 18, dovranno essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando puntualmente definite le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e con le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché con le prescrizioni di cui alla relazione istruttoria tecnica VIncA n. 246/2018.

Non risultano valutabili le manifestazioni di interesse n. 14, 29, 41 e 60, infatti quelle individuate con i nn. 29, 41 e 60 sembrerebbero aver introdotto l'art. 49.12 delle NTO, per le quali le informazioni fornite non consentono, allo stato attuale, di escludere con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", in questa fase, la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali da considerare e, nello specifico matrice acqua superficiale, flora fauna biodiversità, in considerazione della delicatezza dell'ambiente lagunare e vallivo. Infine relativamente alla manifestazione di interesse n. 14 - ZTO F4, ambito Via dei Tigli, non sono stati valutati effetti sulle matrici ambientali, ma solamente una rappresentazione cartografica di massima.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Rosolina in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

• I PUA relativi alle manifestazioni di interesse n. 8, n. 39 e n. 18, devono essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando puntualmente definite le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi.

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP.
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale: dando atto che:
 - quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
 - che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati per la presente valutazione di incidenza "D01.03 Parcheggi e aree di sosta", "E04 Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015. Prescrivendo:
 - 1. di non interessare e sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Spiranthes aestivalis, Kosteletzkya pentacarpos, Salicornia veneta, Lithophaga lithophaga. Pinna nobilis, Cerambyx cerdo. Lycaena dispar. Centrostephanus longispinus, Chondrostoma soetta, Knipowitschia panizzae, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Testudo hermanni, Caretta caretta, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Platalea leucorodia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco columbarius, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus, Pluvialis apricaria, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Anthus campestris, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata, Tursiops truncatus;

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri:
- 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- 4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

Raccomandando:

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione delle azioni del piano, della relativa normativa e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Riconoscendo,

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza", esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 -Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 -Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)",

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

"12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "12330 - Aree portuali per la pesca", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.".

Non risultano valutabili le manifestazioni di interesse:

- n. 14 ZTO F4, ambito via dei Tigli, per la quale non sono stati valutati effetti sulle matrici ambientali, ma solamente una rappresentazione cartografica di massima;
- nn. 29, 41 e 60 che hanno riguardato una modifica normativa all'art. 49.12 delle NTO e per le quali le informazioni fornite non consentono, allo stato attuale di escludere, con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", in questa fase, la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici: suolo e sottosuolo, acqua superficiale, flora fauna biodiversità, in considerazione della delicatezza dell'ambiente lagunare e vallivo.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Directore Commissione Valutazione

(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)

Dott Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO Commissioni VAS VIncA NUVV Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 7 pagine